



TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Riccardo Massera	Presidente
dott. Daniele Dagna	Giudice rel. est.
dott. Paolo Dau	Giudice

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **283/2019** promosso da:

IMMOBILIARE NORD EST SRL rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA SORGENTONE

RECLAMANTE

contro

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. rappresentata e difesa dall'avv. LOREDANA BOI

RECLAMATA

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Immobiliare Nordest s.r.l. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di ordinare a Banco di Sardegna S.p.A. l'immediata rettifica dei dati trasmessi alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in relazione alla posizione della ricorrente, deducendo l'erroneità delle informazioni trasmesse alla Banca d'Italia rispetto alle reali condizioni del rapporto in essere tra le parti.

In particolare ha esposto che:

- la ricorrente aveva stipulato con la Banca di Sassari S.p.A., ora Banco di Sardegna S.p.A., un contratto di mutuo fondiario edilizio a tasso variabile per originari 650.000,00 euro;
- con lettera del 1 settembre 2015 la Banca di Sassari S.p.A. aveva comunicato alla società finanziata la revoca degli affidamenti in essere con contestuale decadenza dal beneficio del termine e intimazione di pagamento di 25.494,36 euro quale importo relativo a n. 1 rata scaduta oltre 336.687,76 euro per n. 13 rate a scadere entro e non oltre giorni 15 dalla ricezione della comunicazione;
- l'istituto bancario, a fronte del mancato rientro della mutuataria nei termini indicati, con lettera del 21 dicembre 2015 aveva comunicato alla società ed ai garanti di aver segnalato il nominativo della



Immobiliare Nord Est s.r.l. nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia alla categoria di censimento "sofferenze";

- nel mese di marzo del 2016, le parti, per il tramite dei rispettivi legali, avevano definito in via transattiva la vertenza nei seguenti termini: versamento a saldo e stralcio della complessiva somma di euro 300.000,00 attraverso il pagamento di due rate di euro 6.000,00 cadauna entro il 30 giugno 2016 e 31 dicembre 2016 e ulteriori 22 rate semestrali di euro 12.000,00;

- la Banca di Sassari S.p.A., pur accettando la proposta formulata e procedendo pertanto alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, aveva comunicato all'odierna ricorrente di non poter accogliere la richiesta volta alla sospensione temporanea della segnalazione a sofferenza della società presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;

- il Tribunale di Nuoro (provvedimento del 14 gennaio 2017 confermato in sede di reclamo in data 13.6.2017) su istanza della ricorrente aveva ordinato al Banco di Sardegna "*di attivarsi per ottenere da Banca d'Italia l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza del nominativo della società ricorrente effettuata nel mese di dicembre 2015*";

- a seguito di formale sollecito il Banco di Sardegna aveva comunicato in data 3 marzo 2017 di essersi conformata al provvedimento giudiziale;

- il Banco di Sardegna, tuttavia, pur avendo proceduto a cancellare la segnalazione a sofferenza, aveva continuato a trasmettere alla banca d'Italia informazioni errate volte a delineare uno stato di inadempimento in capo alla società ricorrente e tanto nonostante le istanze della ricorrente volte ad ottenere la rettifica della segnalazione in ragione dell'accordo transattivo raggiunto;

- nel mese di luglio 2018 la società aveva richiesto presso altro Istituto di credito la concessione di un finanziamento il quale gli era stato negato in virtù dei dati rilevati in Centrale Rischi dai quali sembra emergere la segnalazione di uno sconfinamento in assenza di accordato di euro 322.346,00;

- a fronte di ulteriore segnalazione da parte della ricorrente la resistente aveva rifiutato di rettificare le informazioni inviate alla Banca d'Italia.

2. La resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

A sostegno delle proprie difese ha sostenuto, in sintesi, che la tipologia di segnalazione in centrale rischi era corretta perché l'accordo raggiunto tra le parti non aveva valore novativo rispetto al precedente contratto di mutuo, perché tra le categorie contemplate ai fini della segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non ve n'era una prevista *ad hoc* per la specifica ipotesi in oggetto e perché certamente non era possibile equiparare la posizione della ricorrente a quella di un soggetto *in bonis*.

In relazione al pregiudizio derivante dal ritardo ne ha contestato la sussistenza atteso che la ricorrente era a conoscenza del tenore della segnalazione quanto meno dal 16.05.2017, data della



prima comunicazione inviata alla resistente al fine di contestarne appunto il contenuto, mentre l'azione era stata promossa solo nel settembre 2018.

3. Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso ritenendo insussistente e comunque non provato il requisito del pregiudizio derivante dal ritardo in ragione del lungo tempo trascorso tra la conoscenza della tipologia di segnalazione e l'introduzione del ricorso, dell'impossibilità di far discendere la sussistenza del *periculum* dalla precedente controversia cautelare intercorsa tra le parti, dell'assenza di prova in ordine alla necessità di accedere al credito o di un aggravamento delle condizioni patrimoniali della società in dipendenza dell'impossibilità di ottenere l'erogazione di finanziamenti dal sistema creditizio.

4. Immobiliare Nord est s.r.l. ha proposto reclamo reiterando le osservazioni svolte in ordine all'erroneità della segnalazione e contestando l'ordinanza del primo giudice in riferimento all'assenza di pericolo derivante dal ritardo.

La reclamante ha, in particolare, osservato che non si può dubitare che la segnalazione renda più difficile se non impossibile il ricorso al credito bancario e rilevato che la società aveva tentato senza successo di ottenere un finanziamento nel giugno 2018, diffidato la resistente a modificare la segnalazione nell'agosto del 2018 e quindi introdotto il ricorso il 18 settembre successivo.

La reclamata si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo.

5. All'udienza del 17 aprile 2019 le parti sono comparse e la causa è stata una prima volta trattenuta a riserva.

In data 24.4.2019 parte reclamante ha depositato istanza di rimessione in termini chiedendo di essere autorizzata alla produzione di nuova documentazione appena pervenuta inerente il rigetto di concessione di un finanziamento proprio in ragione dell'esistenza della segnalazione contestata.

Il Tribunale ha fissato nuova udienza in occasione della quale sono stati concretamente depositati i documenti oggetto dell'istanza. La controversia è stata quindi nuovamente trattenuta a riserva.

6. La richiesta di rimessione in termini presentata da parte reclamante merita accoglimento in relazione al documento 2 recante il diniego opposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. alla richiesta di finanziamento formulata dalla reclamante e motivato con l'indicazione dell'esistenza di informazioni negative rinvenute nella banca dati della centrale rischi della Banca d'Italia.

Si tratta, infatti, di un documento datato 16.4.2019, vale a dire un solo giorno prima dell'udienza di discussione e di cui si può dunque ritenere incolpevole la tardiva produzione tenuto conto della necessità per la società di ricevere il documento e farlo poi pervenire al suo difensore in vista del deposito.

La richiesta di rimessione in termini pare poi sufficientemente tempestiva, essendo avvenuta in data 24.4.2019, a una sola settimana dall'udienza ed immediatamente dopo le festività pasquali.



Del resto, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., in sede di reclamo il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti e una tale disposizione, dettata in funzione della natura cautelare ed informale del procedimento, consente in ogni momento al tribunale d'invitare o autorizzare le parti a produrre nuova documentazione.

7. Nel merito si osserva che effettivamente le parti in relazione al debito gravante sulla ricorrente e reclamante hanno raggiunto un accordo transattivo nell'ambito del quale Immobiliare Nordest s.r.l. si è impegnata a rimborsare all'istituto di credito la somma complessiva di 300.000,00 € mediante versamento di due prime rate di 6.000,00 € ciascuna e poi di rate semestrali dell'importo di 12.000,00 € con la precisazione per cui l'accordo in questione non avrebbe costituito novazione del credito originario e che, in caso d'inadempimento, l'accordo stesso si sarebbe risolto e la banca avrebbe proceduto al recupero del credito originario (doc. 1.6 ricorso).

Non è contestato che, sino ad ora, la reclamante abbia regolarmente versato le rate previste a suo carico.

A fronte di tale situazione l'iscrizione dello stato del rapporto nella banca dati della centrale rischi della Banca d'Italia segnala l'esistenza di un "Rischio a revoca" con valori di accordato e accordato operativo pari a 0 e utilizzato pari (attualmente) ad € 299.641,00 (all. f reclamo).

Nella categoria "Rischi a revoca" rientrano, secondo le istruzioni della centrale rischi (ancora doc. f reclamo), i *"finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere anche se non esiste una giusta causa"*.

La segnalazione non descrive correttamente lo stato del rapporto.

Non è vero, infatti, che nel caso di specie l'intermediario (cioè la banca) si sia riservato la facoltà di recedere anche se non esiste una giusta causa. Al contrario, l'istituto di credito, in base all'accordo raggiunto dalle parti, potrà richiedere il pagamento integrale ed immediato del proprio credito solo in caso d'inadempimento del debitore, senza poter assolutamente esercitare un recesso non supportato da giustificazioni. E' del tutto irrilevante, in questo senso, la natura novativa o meno della transazione, perché quel che rileva, ai fini della correttezza dell'iscrizione in centrale rischi, è la facoltà per l'intermediario di richiedere l'immediato rientro dell'esposizione del cliente e non la fonte dell'obbligazione.

Sotto altro profilo appare anche fuorviante l'indicazione di un accordato pari a 0 e di un utilizzato di molto superiore che pare rappresentare una situazione nella quale il cliente gode in concreto di un affidamento pur in assenza di una pattuizione che determini una pur minima concessione di fido.

Del resto è la stessa resistente ad aver ammesso nel costituirsi che non sussiste tra le categorie offerte dalla banca dati una tipologia di segnalazione *ad hoc* per lo stato del rapporto in oggetto.



Sulla scorta di tali considerazioni si osserva ancora che il dovere gravante sull'intermediario di effettuare presso la centrale rischi della banca d'Italia una segnalazione corretta dello stato del rapporto con il cliente o comunque una segnalazione che non ne pregiudichi ingiustamente la possibilità di ricorrere al credito, riposa sulla necessità di osservare i canoni della buona fede in sede di esecuzione del contratto (cfr. sul punto Tribunale Verona, 27/05/2014, Tribunale Milano, 23/09/2009, Tribunale di Milano - VI sez. civ. - sentenza del 25-10-2018).

Nel caso di specie l'iscrizione effettuata in concreto segnala una situazione dello stato del rapporto indubbiamente deteriore per il cliente rispetto a quella effettivamente esistente, il che contrasta con il dovere della parte di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto in cui rientra anche il dovere di evitare di pregiudicare ingiustificatamente la posizione della propria controparte contrattuale.

L'assenza nell'archivio informatico della centrale rischi di una categoria idonea a dare conto della situazione concreta, del resto, non giustifica certamente un'iscrizione impropria o che comunque offra al circuito bancario un'immagine deteriore dello stato del rapporto rispetto a quella effettiva. Al contrario, dall'assenza di una specifica tipologia di segnalazione si potrebbe al più desumere che, in tali casi, non sia necessario effettuare alcuna segnalazione.

Le decisioni assunte dall'arbitro bancario finanziario prodotte dalla reclamata risultano, infine, inconferenti rispetto alla presente controversia, atteso che, a parte che non è sempre chiaro quale fosse la situazione di fatto presa in esame dagli arbitri, si riferiscono a segnalazioni di tipologia diversa ("*inadempienza probabili moratorie*" – collegio di Roma; "*incaglio*" collegio di Bologna;) oppure rilevano che la correttezza della segnalazione trova fondamento in una preventiva specifica pattuizione intercorsa tra le parti proprio in ordine alla tipologia di segnalazione (collegio di Milano) o ancora si riferiscono ad un caso in cui non sono indicati i termini della transazione conclusa tra le parti, l'intermediario aveva già aderito alla richiesta del cliente di cancellazione della segnalazione e quest'ultimo chiedeva il solo risarcimento del danno (collegio di Napoli).

Si deve, in definitiva, ritenere provato, almeno in termini di verosimiglianza, il diritto della ricorrente di ottenere la cancellazione della segnalazione in centrale rischi.

8. Sotto il profilo del pericolo derivante dal ritardo, l'esistenza della segnalazione è certamente astrattamente idonea ad impedire o rendere più difficoltoso alla reclamante l'accesso al credito bancario. Tale pregiudizio non è, in effetti, seriamente in discussione ed è, anzi, proprio lo scopo cui tende l'esistenza della banca dati della centrale rischi, vale a dire segnalare agli operatori bancari e finanziari di valutare con maggiore cautela i potenziali clienti che sono stati oggetto di segnalazioni negative.



In ordine all'esistenza di un pregiudizio concreto ed attuale per la reclamante la documentazione da ultimo prodotta (cfr. in particolare doc. 2 depositato il 24.4.2019) dà conto di un rifiuto opposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. ad una richiesta di finanziamento inoltrata dalla ricorrente, il che pare sufficiente a ritenere integrato il requisito del *periculum* anche sotto il profilo dell'attualità dello stesso.

In ogni caso la natura d'imprenditore commerciale rivestita dalla società reclamante lascia comunque presumere la necessità per la stessa di ricorrere al credito bancario per perseguire la propria attività ed, inoltre, già prima del deposito del 24.4.2019, era presente in atti corrispondenza via e-mail che dava conto della ricerca da parte della reclamante di finanziamenti presso l'istituto Intesa Sanpaolo s.p.a. e Cresfidi s.c.a.r.l. (cfr. sub. doc. e depositati in data 12.3.2019 da parte reclamante)

La distanza temporale tra la consapevolezza dell'iscrizione pregiudizievole e l'introduzione del ricorso non pare poi nel caso di specie un elemento da sopravvalutare. Secondo la prospettazione della ricorrente, in questo senso comprovata dalla corrispondenza in atti sopra richiamata, la necessità di far ricorso al credito è sorta in esito alla decisione d'intraprendere la ristrutturazione di un albergo della società nel luglio 2018 (cfr. ancora doc. e reclamante). Ne consegue che, prima di tale decisione, poteva anche non sussistere la concreta necessità per la società di ricercare fondi presso gli istituti di credito con la conseguenza che, in precedenza, il pregiudizio derivante dall'esistenza della segnalazione avrebbe costituito effettivamente solo un pericolo in via astratta e potenziale

9. L'ordinanza impugnata va dunque riformata con ordine al Banco di Sardegna di richiedere la cancellazione della segnalazione contestata.

Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte reclamata con liquidazione in dispositivo in relazione ad entrambi i gradi di giudizio in prossimità ai valori medi di cui al d.m. 55/2014.

P.Q.M.

In riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Nuoro in data 26.2.2019;

DISPONE che Banco di Sardegna s.p.a. richieda immediatamente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia la cancellazione della segnalazione "Rischi a Revoca" riferita alla società Immobiliare Nordest s.r.l. relativamente al rapporto in corso e con effetto sin dall'iscrizione della segnalazione.

Condanna la reclamata a rimborsare alla reclamante le spese di lite che liquida complessivamente per entrambi i gradi di giudizio in € 286,00 per esborsi ed in € 4.600,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Nuoro, 24/05/2019



Il Giudice estensore
Dott. Daniele Dagna

Il Presidente
Dott. Riccardo Massera

